



ASSESSORATO AL LAVORO  
AREA GR/08/06

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 marzo 2016, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio alla presenza del funzionario responsabile Dottor Raffaele Fontana, si è svolto l'incontro di cui all'art. 4, comma 7 della L.223/1991, finalizzata al completamento della procedura di mobilità avviata, in data 30/1/2016, dalla Società XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SPA (di seguito anche l'Azienda) – unità produttiva di Colferro (Rm). All'incontro sono presenti:

- La Società XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SPA rappresentata dal Dott. A. Dal Corso e P. Capodacqua assistiti dal Dott. Bernieri Gianfranco;
- La Confcommercio Roma in persona del Sig. Gabriele Marini;
- Le OO.SS. nella persona di A. Rossi e M. Tramontanaper la Flaica CUB;
- Le RSU/RSA dell'Azienda nella persona di M. Calamanti.

PREMESSO CHE

- In data 21.1.2016 l'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della l. 223/91 per n. 8 soggetti, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato;
- nel corso degli incontri svoltisi durante la fase sindacale di confronto prevista per legge, le Parti hanno ampiamente analizzato la difficile situazione aziendale al fine di individuare possibili strumenti alternativi rispetto al licenziamento collettivo atti alla risoluzione delle problematiche denunciate e, al contempo, salvaguardare quanto più possibile gli attuali livelli occupazionali;
- all'esito di tali incontri, in data 29 febbraio 2016, non è stato possibile raggiungere alcun accordo ed è stata richiesta la convocazione alla Regione Lazio, finalizzata all'effettuazione di un ulteriore esame delle materie ed alla ricerca di proposte per la realizzazione di una intesa;
- In data odierna, pertanto si è svolta presso la Regione Lazio, la successiva fase amministrativa dell'esame congiunto, in cui le Parti si sono ampiamente confrontate con l'obiettivo comune di ricercare le soluzioni meno pregiudizievoli per i lavoratori e coerenti con i programmi di riorganizzazione e gestione della crisi dichiarata dall'Azienda. A tal fine le Parti, hanno individuato lo strumento del contratto di Solidarietà e della a mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione con le modalità ed i criteri applicativi previsti nel presente accordo e delle misure organizzative qui di seguito previste.
- L'Azienda, infatti, valutata la riduzione dell'attività lavorativa per una quota non superiore al 50% ha analizzato, unitamente alle OO.SS. e alle RSU/RSA, l'insieme degli strumenti legislativi utili a ridurre in tutto od in parte l'impatto delle suddette cause economiche/finanziarie sul su indicato esubero fermo restando l'obiettivo del contenimento


Handwritten signatures of the parties involved in the agreement.

dei costi retributivi aziendali. Lo strumento più efficiente per il raggiungimento degli scopi viene individuato nel contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 148/2015, ritenendolo strumento idoneo al superamento in tutto o in parte della complessa problematica in questione;

- l'orario ordinario di lavoro applicato è di 40 ore settimanali ed il CCNL applicato è quello del Commercio, terziario e servizi.

### **TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

- A. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo.
- B. Per un numero massimo di lavoratori pari a 32, si ricorrerà al contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 148/2015 per un periodo di 12 mesi, che decorreranno 30 giorni dopo l'avvenuto invio da parte dell'azienda ai competenti uffici del Ministero del Lavoro della richiesta di ammissione al trattamento, come previsto dalla normativa vigente in materia. Le Parti convengono fin d'ora d'incontrarsi prima della scadenza del periodo per valutare se richiedere un'ulteriore proroga di 12 mesi nel rispetto dei limiti di durata di cui all'art. 22 del D. Lgs. 148/2015.
- C. A fronte della riduzione di orario di cui qui di seguito, per i lavoratori alla medesima interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata.
- D. Le motivazioni dell'esubero, come indicato in premessa, sono quelle indicate nella comunicazione di avvio della procedura, il cui contenuto si intende qui recepito quale parte integrante del presente accordo.
- E. L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato all'accordo (Allegato 1 – Elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario per solidarietà), da cui, tuttavia, sono esclusi: i Dirigenti e Gestanti.
- F. La percentuale massima di riduzione media dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati al contratto di solidarietà è definita nel periodo di riferimento nella misura media mensile del 20% calcolata sull'intero organico.
- G. Vista la complessità dell'organizzazione aziendale si prevedono riduzioni articolate attraverso: 1) l'entrata ritardata, 2) l'uscita anticipata, 3) la distribuzione e l'articolazione dell'orario settimanale/mensile differenziata (orizzontale e/o verticale).
- H. L'Azienda anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti norme di legge, nel presupposto dell'approvazione del Decreto da parte del Ministero del Lavoro e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.
- I. Al fine di soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro connesse al verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo e/o in concomitanza con particolari periodi dell'anno, durante i quali l'attività aziendale registrasse incrementi dei volumi gestiti, l'Azienda potrà congiuntamente o in alternativa:
  - diminuire la percentuale di riduzione oraria applicata ai lavoratori coinvolti dalla solidarietà, nei limiti del normale orario di lavoro;
  - far uscire temporaneamente dalla solidarietà un numero di lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni;In entrambe le ipotesi di cui sopra, l'Azienda provvederà a comunicare tali provvedimenti agli uffici competenti ed alle rappresentanze sindacali nei termini e nei modi previsti dalla legge.
- J. Quali strumenti di gestione dell'esubero da affiancare al contratto di solidarietà, le Parti convengono che:
  - a. i lavoratori in possesso dei profili professionali dichiarati in esubero nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui in premessa potranno essere collocati in mobilità sulla base del criterio esclusivo - ed



alternativo rispetto ai criteri di cui all'articolo 5 Legge 223/1991 - della non opposizione, valendo il presente quale accordo di definizione degli stessi ai sensi della sopra citata normativa; in deroga al periodo previsto dalla normativa di legge il periodo di possibile collocazione in mobilità viene esteso a 12 mesi dalla data del presente accordo.

- b. L'Azienda valuterà la possibilità tecnico organizzativa e produttiva di conversione part time di eventuali persone che facessero domanda in tal senso (max 2);
- c. L'azienda si rende disponibile ad effettuare la cessione del contratto ai due lavoratori del deposito di Colleferro presso il deposito di Fiumicino dell'azienda XPO Supply Chain Italy S.p.A. dal 1.4.2016;
- K. Le parti si incontreranno di norma con cadenza semestrale o su specifica istanza di una di esse per verificare la situazione aziendale, l'articolazione delle riduzioni orarie e monitorare l'applicazione di quanto previsto nel presente Verbale di Accordo.
- L. La società, nel corso degli incontri sindacali sin qui tenuti, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 12 Legge 223/91 come modificato dalla Legge 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito con esito positivo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e di aver concluso il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 148/2015 nonché nel rispetto dell'art. 51 del Dlgs. N. 81 del 2015 e di ogni altra disposizione prevista da leggi, norme, contratti e/o accordi vigenti in materia.

**La Regione Lazio, inoltre, ai sensi della vigente normativa, vista la documentazione in proprio possesso e preso atto di quanto emerso nel presente verbale di accordo, esprime il proprio parere favorevole al riconoscimento per la società XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SpA del beneficio della Cigs per contratto di solidarietà previsti dall'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 148 del 14/09/2015, per un periodo di 12 mesi, che decorreranno 30 giorni dopo l'avvenuto invio da parte dell'azienda ai competenti uffici del Ministero del Lavoro della richiesta di ammissione al trattamento, come previsto dalla normativa vigente in materia**

Letto, confermato e sottoscritto.

XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SpA

Confcommercio Roma

RSA Aziendali

Allegato 1 - ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DALLA RIDUZIONE DI ORARIO PER SOLIDARIETA'

COGNOME	NOME	Reparto	Mansione	Part-time	Riduzione % di orario prevista per Solidarietà nel 2016
VONA	PAOLO	Customer Service	Responsabile di Reparto		20%
CROPO	SABRINA	Customer Service	impiegata		25%
VALENTINI	STEFANIA	Customer Service	impiegata		25%
CENCIARELLI	MONICA	Customer Service	impiegata		25%
MANNU	MANUEL	Customer Service	impiegato		25%
STEFANINI	PATRIZIA	Customer Service	impiegata	Part Time 90,00%	15%
CASELLATO	CORRADO	Trasporti	Responsabile di Reparto		20%
CIANCARELLI	SANDRO	Trasporti	impiegato		20%
CIAVURRO	SAVINO	Trasporti	Impiegato trazioni		20%
MELONI	GIUSEPPE	Trasporti	distribuzione regionale		20%
PALLUCCHINI	OTELLO	Trasporti Ferrero	distribuzione regionale		20%
VOLPE	SABRINA	Trasporti Ferrero	impiegata		20%
SPERANZA	MILVA	Trasporti Ferrero	impiegata		20%
BURTINI	MARCO	Ufficio Cassa	Responsabile di Reparto		5%
MILANA	ROBERTO	Ufficio Cassa	impiegato		20%
GROTTESE	STEFANO	Ufficio Cassa	impiegato		20%
CRACAS	VITO	Ufficio Cassa	impiegato		20%
BARBERIS GERMAK	SILVIA FRANCES	Ufficio Cassa	impiegata	Part Time 62,50%	15%
CASINI	STEFANIA	Ufficio Cassa	impiegata	Part Time 62,50%	15%
ANDOLFI	MAURO	Amministrazione	Responsabile di Reparto		5%
MILANA	CRISTINA	Amministrazione	impiegata + gestione pallet		20%
CERREONI	ANDREA	Amministrazione	Fatturazione/contabilità		20%
DE SIMONE	VALENTINA	Amministrazione	Fatturazione/contabilità	Part Time 75,00%	15%
AGOZZINO	PIERA	Amministrazione	Conteziosi/amministrazione	Part Time 75,00%	15%
BERTINI	MARCO	Magazzino	Capo Turno		10%
ISCA	MICHELE	Magazzino	Capo Turno		10%
BERTINI	ALESSANDRO	Magazzino	operaio		25%
CALAMANTI	MASSIMO	Magazzino/Ricevimento	Operaio		25%
CASCIANO	MARCO	Magazzino/Ricevimento	Operaio		25%
INNOCENTI	EZIO	Magazzino/Ricevimento	impiegato		25%
PAOLETTI	MARIA	Magazzino/Ricevimento	impiegata		25%
MOSCATELLI	ANTONELLA	Magazzino/Ricevimento	impiegata		25%
GENTILI	MARCO	Controlli Stock	impiegata		20%
GIANNETTI	GIOVANNI	Controlli Stock	impiegato		20%
MOSCA	DOMENICO	Magazzino	operaio	Trasferimento in XPO Fiumicino	
		Magazzino	operaio	Trasferimento in XPO Fiumicino	

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 Marzo 2016, presso la sede della Regione Lazio si sono incontrati:

La Società XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SPA (di seguito anche l'Azienda), rappresentata dal Dott. A. Dal Corso e P. Capodacqua assistiti dal Dott. Bernieri Gianfranco;

La Confcommercio Roma in persona del Sig. Gabriele Marini;

Le OO.SS. nelle persone di A. Rossi e M. Tramontana per la FLAICA CUB;

Le RSA dell'Azienda in persona di M. Calamanti.

### PREMESSO CHE

- In data 21.1.2016 l'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della l. 223/91 per n. 8 soggetti, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato;
- nel corso degli incontri svoltisi durante la fase sindacale di confronto prevista per legge, le Parti hanno ampiamente analizzato la difficile situazione aziendale al fine di individuare possibili strumenti alternativi rispetto al licenziamento collettivo, atti alla risoluzione delle problematiche denunciate e, al contempo, salvaguardare quanto più possibile gli attuali livelli occupazionali;
- in data odierna, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il ricorso da parte dell'azienda ad un contratto di solidarietà per un periodo di 12 mesi;
- nel corso dell'incontro odierno le Parti si sono, altresì, ampiamente confrontate sulla disdetta da parte aziendale dell'accordo di trasferimento del 17.6.2010 da Tivoli a Colleferro ormai non più attuale, convenendo di disciplinarne la risoluzione, quale strumento ulteriore di contenimento dei costi da affiancare al contratto di solidarietà sopra richiamato.

### TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- A. l'accordo di cui in premessa si intende a tutti gli effetti di legge e di contratto risolto;
- B. l'Azienda manterrà nei confronti dei lavoratori dell'U.D. di Colleferro i tickets di valore nominale pari ad Euro 5,16 giornalieri per effettiva presenza;
- C. Le Parti convengono di incontrarsi alla scadenza del contratto di solidarietà al fine di rianalizzare l'eventuale reintroduzione delle indennità accessorie regolamentate dall'accordo di cui in premessa, valutando le possibilità e le modalità di reintroduzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY SpA

Confcommercio Roma

OO.SS.

RSA Aziendali